comune di
PRATO

Comune di Prato
Servizio Sociale e Immigrazione

Avviso Pubblico

Erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per mancato pagamento del canone di locazione

per gli anni 2021 e 2022

Il dirigente

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2016;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 890 del 13.09.2016;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 296 del 09.03.2020;

Rende noto

che, a partire dalla data del **15 aprile 2021 e sino al 31/12/2022** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo, il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea.

   I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea o gli apolidi, devono essere in possesso di un titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;

2) **titolarità di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

3) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Prato;

4) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;

5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.
   In alternativa all'ISEE ordinario è ammesso anche l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta del contributo oggetto del presente bando.
   Per ottenere l'attestazione ISEE corrente è necessario essere già in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria in corso di validità.
   E' possibile richiedere il rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente all'INPS nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti del nucleo familiare ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario (si rinvia per maggiori informazioni al D.P.C.M. 159 del 2013);

6) nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato nella Provincia di Prato. Ai fini del presente bando non si considera la proprietà di alloggi dichiarati inagibili.
   L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019; (ai sensi della legge regionale 2/2019 si originano "...situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile" e "… per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e spazi accessori.");

7) nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di un altro contratto di locazione ad uso abitativo;

8) essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

   a) perdita di lavoro per licenziamento, escluso quello avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie salvo il caso che le dimissioni volontarie siano riconducibili ad una mancata erogazione da parte del datore di lavoro di 3 mensilità consecutive;

   b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

   c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;

   d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

   e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

   f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

   g) riduzione consistente del reddito del nucleo familiare con conseguente impossibilità o difficoltà a pagare il canone di locazione, a seguito di uscita

definitiva dal nucleo di un convivente che contribuiva economicamente in modo determinante. Tale allontanamento deve essere definitivo e dimostrabile tramite sentenza di divorzio, separazione od altro provvedimento amministrativo (ex cancellazione anagrafica).
La riduzione consistente del reddito del nucleo può essere dimostrata tramite la comparazione dell'attestazione ISEE antecedente e successiva alla variazione del nucleo;

h) impossibilità o grave difficoltà a pagare il canone di locazione verificata e attestata dal Comune di Prato, avvalendosi anche del Servizio sociale professione del Comune, dovuta a diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento.

Si precisa che le predette cause sono esemplificative ma non esaustive.

Art. 2 - Casi di esclusione

Sono escluse dalla richiesta di contributo le domande il cui richiedente od altro componente del nucleo familiare anagrafico:

- sia stato dichiarato decaduto o sia stato sfrattato da un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ovvero abbia occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in qualunque tempo;
- abbia già usufruito di un contributo per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole per lo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo;
- sia assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per la definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla Legge regionale Toscana n. 2/2019. Non si considerano, ai fini del presente avviso, alloggi ERP quelli di cui alla definizione del comma 2 art. 6 della Legge regionale Toscana n. 2/2019 n. 2/2019 (alloggi realizzati nell'ambito di edilizia agevolata o convenzionata in locazione) e come da Allegato C (punto 5.5) della Delibera G.R.T. 250 del 15.4.2013;
- sia titolare, per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale;
- sia titolare di un altro contratto di locazione ad uso abitativo.

Art. 3 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti degli importi erogabili , di cui al presente articolo 3 saranno corrisposti, agli aventi diritto, contributi:

a) <u>fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro</u> per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune a condizione che:
    - il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due;

- il locatore rinunci all'esecuzione dello sfratto e continui con la locazione (**cd.** continuità di locazione come riportato all'art. 4 – misura A - del presente avviso);
- non deve essere ancora intervenuto il provvedimento di convalida.

b) fino ad un importo massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, a condizione che il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole a trovare un'altra adeguata soluzione abitativa;

c) fino ad un importo massimo di 2.000,00 euro per assicurare il versamento di un deposito cauzionale necessario al richiedente per stipulare un nuovo contratto di locazione.

d) fino ad un importo massimo di 7.800,00 euro per assicurare un'annualità del canone di locazione relativo ad un nuovo contratto di locazione registrato.
Il nuovo contratto di locazione deve essere a canone concordato e potrà avere ad oggetto lo stesso alloggio occupato dal richiedente ovvero un altro alloggio ubicato sul territorio nazionale.
L'eventuale deposito cauzionale è coperto dal presente contributo.

Il contributo economico, erogabile secondo le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra citate, **si riferisce esclusivamente al canone di locazione** e non copre altri eventuali spese quali oneri condominiali e/o spese legali, salvo l'eventuale deposito cauzionale già ricompreso nel contributo di cui alla precedente lettera d).

Le misure di contributo sopra elencate non sono tra loro cumulabili.

In ogni caso il contributo sarà erogato dal Comune in un'unica soluzione al locatore mediante accredito sul suo conto corrente bancario o postale.

Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo

Relativamente alle misure di contributo previste dal precedente articolo viene dettagliato quanto segue:

misura A) Ai fini dell'ammissione al contributo per **sanare la morosità,** occorre presentare in allegato alla domanda di contributo la comunicazione, resa dal locatore o da legale rappresentante, di rinuncia alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo, rinunciando ad eventuali canoni pregressi non coperti dall'importo del contributo, e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ai due anni.

La rinuncia formale alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sulla morosità per eventuali canoni pregressi non coperti dal contributo, dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello E allegato al presente Avviso.

misura *B*) Il **differimento dell'esecuzione dello sfratto** dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto.

Il contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione e comunque il contributo non potrà superare l'importo complessivo di 6.000,00 euro.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare, in allegato alla domanda di contributo, la comunicazione resa dal locatore o dal legale rappresentante di accettare a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.
Nella dichiarazione devono essere indicati i mesi di differimento (minimo 6 mesi).

La volontà a differire l'esecuzione dello sfratto dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello E allegato al presente Avviso.

misura C) Il contributo erogabile è rappresentato dal **deposito cauzionale** previsto per la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Il contributo non potrà superare l'importo di 2.000,00 euro.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:
- i dati catastali dell'immobile;
- l'entità della cauzione;
- l'importo del canone mensile di locazione;
- la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto corrente postale o bancario del locatore.

Nel caso in cui la copia del contratto non venga presentata entro il suddetto termine, la richiesta di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

misura D) Il contributo erogabile sarà pari ad una annualità del canone di locazione del nuovo contratto di locazione stipulato e regolarmente registrato. **Il un nuovo contratto di locazione deve essere a canone concordato per cui il canone mensile non può essere superiore ad € 650,00 mensili.**

Tale contributo copre anche l'eventuale deposito cauzionale.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare, in allegato alla domanda di contributo, la comunicazione resa dal locatore di voler stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato con il conduttore in cambio del contributo.
La volontà alla stipula del contratto dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello E allegato al presente Avviso.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato (preliminare) in cui siano indicati:
- i dati catastali dell'immobile;
- l'entità della cauzione;
- l'importo del canone mensile di locazione;
- la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto corrente postale o bancario del locatore.

Nel nuovo contratto deve essere prevista la seguente clausola:

"Il presente contratto gode del finanziamento di euro 7.800,00 pari ad un'annualità del contratto di locazione stipulato. Tale importo viene erogato dal Comune di Prato come contributo per la prevenzione degli sfratti incolpevoli di cui al Decreto di Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e successive modificazioni e dal Decreto del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016. Pertanto nr …….. di rate mensili, fino al …. …. …… (inserire la data finale) sono coperte dal predetto contributo.
Il locatore pertanto s'impegna a non recedere dal contratto prima del decorso delle mensilità coperte dal contributo di cui sopra.
Il locatore s'impegna in caso di recesso anticipato da parte del conduttore alla restituzione al Comune di Prato delle somme avanzate a decorrere dalla data di rilascio dell'immobile con conseguente restituzione delle chiavi.".

La richiesta di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune qualora il contratto non venga presentato entro il termine previsto o il contratto non preveda la predetta clausola.
Nel caso di recesso del conduttore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo il locatore dovrà restituire al Comune di Prato la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l'immobile.
Nel caso di recesso del locatore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo, questi dovrà restituire al Comune di Prato la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità rimanenti coperte dal contributo.

Il locatore deve rendere le dichiarazioni e le comunicazioni previste, ai fini dell'applicazione delle suddette misure A) B) e D), utilizzando il modello Allegato E - *Dichiarazione del locatore.*

Il Comune di Prato non è garante in alcun modo per oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

Art. 5 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande del contributo di cui al al presente Avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere compilate unicamente secondo uno dei moduli (allegati del presente avviso: A - B - C – D) predisposti dal Comune di Prato e reperibili sul web all'indirizzo: http://www.comune.prato.it o disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P. Multiente – P.zza del Comune 9).

La domanda deve essere completa in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti al successivo art. 6, pena l'inammissibilità della stessa.

La domanda, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze, dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) all'Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Prato nei seguenti giorni:
   - lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00;
   - martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
2) tramite pec: comune.prato@postacert.toscana.it

La domanda presentata in modalità diversa da quanto previsto non è ammissibile.

Art. 6 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta.

L'istruttoria delle domande e l'eventuale erogazione del contributo avrà luogo seguendo l'ordine cronologico di protocollo delle stesse.

Tuttavia costituiscono **criteri preferenziali** delle domande rispetto al loro ordine cronologico del protocollo:

a) imminenza della procedura di sfratto;

b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;

c) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia minorenne;

d) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente adulto con invalidità accertata per almeno il 74%;

e) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai Servizi sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

f) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico alla competente Azienda sanitaria locale per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

Ai fini del presente avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U**.** aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, <u>a pena di nullità</u>;

b) per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);

c) copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);

d) copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

e) copia dei documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate a titolo non esaustivo, all'art. 1 comma 8 del presente Avviso.
I documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole ma anche il momento in cui è iniziata in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare.
(**esempi** non esaustivi di documentazione da presentare a dimostrazione della perdita e/o riduzione del reddito:
1) in caso di lavoratori dipendenti:
- buste paga (buste paga dei tre mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi all'insorgere della stessa);
- documentazione riguardante il licenziamento;
- documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
- documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con indicazione dell'ente previdenziale che la eroga nonché l'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conti correnti bancari e/o postali a dimostrazione degli importi percepiti;
2) in caso di lavoratori autonomi:
- presentazione dei bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa con corrispondente riduzione delle entrate;
3) in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute:
- fatture, attestazioni o documentazione equivalente che riportino i dati identificativi del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sono state sostenute le spese);

f) copia della documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità;

g) dichiarazione sottoscritta dal locatore, da rendere con il modello E allegato al presente Avviso, al fine di:

- di voler sanare la morosità incolpevole, in cambio del contributo, (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso, ai fini della misura *A);*
- di voler differire, in cambio del contributo, l'esecuzione dello sfratto, ai fini della misura B);
- di voler sottoscrivere con il conduttore, in cambio del contributo, un nuovo contratto a canone concordato, ai fini della misura *D);*

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

L'amministrazione comunale potrà chiedere qualunque altro documento qualora lo ritenga utile per l'istruttoria delle domande di contributo.

Art. 8 Dichiarazioni, controlli e sanzioni

1. Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,* esclusa tuttavia l'eventuale documentazione sanitaria.

2. Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita. Inoltre, in base all'art. 71 D.P.R. 445/2000, è possibile eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.

3. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000 e dell'art. 28 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso del Comune di Prato, l'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

4. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).

5. L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018

Finalità del trattamento: la raccolta, da parte del Comune di Prato, dei dati contenuti nelle domande persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente Avviso.
Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici.
Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Prato.
Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato.
La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge.
In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.
I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale erogazione del contributo di cui trattasi.
I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Ai sensi del Decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comune di

Prato provvederà a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte del Comune di Prato è essenziale per l'adempimento del procedimento e, pertanto, il mancato conferimento dei dati comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.
Titolare del trattamento è il Comune di Prato.
Responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione: Dr.ssa Valentina Sardi.
L'interessato può esercitare i diritti di cui al Decreto n° 101/2018

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola domanda e che:

a) l'amministrazione procedente è il Comune di Prato;
b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016;
c) il Responsabile del procedimento è il Funzionario amministrativo Dr.ssa Maria Cristina Brogi;
d) il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di protocollo della domanda;
e) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è al Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma, n. 101 Prato.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.

La Dirigente
del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi